

(N. 719)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI, BONAFINI e MONGELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1964

Proroga e modifiche alle norme concernenti
provvidenze in favore della cinematografia

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che nei giorni che hanno preceduto la crisi del 26 giugno, il Governo aveva approntato e stava per presentare al Consiglio dei Ministri un disegno di legge tendente a riordinare in maniera organica tutta la materia riguardante le provvidenze per la cinematografia.

Purtroppo le dimissioni del Gabinetto Moro hanno interrotto lo svolgimento dell'*iter* legislativo previsto.

Ora, prendendo atto dell'impegno assunto nelle dichiarazioni programmatiche alle Camere il 30 luglio 1964 dal Presidente del Con-

siglio, onorevole Moro, il quale ha testualmente dichiarato « che il Governo si propone di presentare sollecitamente la legge sul cinema ritardata dal decorso della crisi », riteniamo opportuno risolvere l'attuale situazione di *vacatio legis* prorogando le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore di nuove norme che ci auguriamo possano essere approvate anche prima del prossimo 31 dicembre.

Confidiamo pertanto, onorevoli colleghi, nella sollecita approvazione della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1964 e fino al 31 dicembre 1964 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, numero 897, con le modificazioni ed aggiunte contenute nelle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, numero 1565 e 14 febbraio 1963, n. 76.

Art. 2.

Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958 e 31 luglio 1956, n. 897, sono concesse, anche a film ultimato, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, i premi di qualità, previsti dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, saranno attribuiti, con le stesse modalità, entro tre mesi dal 31 dicembre 1964 nella misura di tre ai film a lungometraggio e di sessanta ai film a cortometraggio, sempre che siano stati proiettati per la prima volta in pubblico nel semestre.

I film dichiarati « prodotti per la gioventù », presentati alla revisione cinematografica nel semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, potranno beneficiare di premi da prelevare su un fondo di lire 50 milioni. Detto fondo, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari e, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, sarà assegnato entro il 30 aprile 1965.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.